



COMUNE DI CRISSOLO

12030 CRISSOLO (CN)

Via Umberto I°, n. 39 – tel. 0175 94902 – fax 0175 94958 – e mail: municipio@comune.crissolo.cn.it
c.f. 85000690041 – p. IVA 01661910040 – C.C.Postale 15714124

Prot. n. 2187
ORDINANZA N. 34/2012

Crissolo, lì 03.09.2012

OGGETTO: *Ordinanza di sospensione lavori n. 22 del 23 luglio 2012 inerente violazione delle norme in materia edilizia ed urbanistica – relativamente a lavori eseguiti in Località Pian del Re in assenza di titoli autorizzativi. Esecuzione opere di rimessa in pristino – PROVVEDIMENTO DI REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI E SANZIONE AMMINISTRATIVA.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione al provvedimento del Sindaco in data 8.11.2011 prot. 2153, di individuazione dei responsabili di servizio, e delle loro competenze;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Viste le relazioni tecniche di sopralluogo, redatte da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale in data 23 luglio 2012 prot.1824 e in data 31.8.2012 prot.2174, dalle quali si evince che:

- a) la copertura, oggetto di segnalazione del 16.7.2012, costituita da lastre di lamiera d'acciaio preverniciata color marrone e da struttura lignea in travi e assito, realizzata senza titoli abilitativi su di un vano del fabbricato già destinato a casermetta, di proprietà del Comune di Crissolo, posto ad ovest dell’edificio di proprietà della Parrocchia Sant’Andrea di Bra ad uso Casa estiva per vacanze, risulta essere stata rimossa completamente.
- b) l’edificio interessato dai lavori non risulta censito sulla mappa catastale ma ricade sul mappale n.16 del foglio 4;
- c) la porzione di detto edificio sul quale venne posato il tetto di che trattasi, risulta oggi privo di qualsiasi copertura e di travatura di sostegno della medesima;
 - si può accedere a detto vano dall’apertura posta sul lato sud e priva di serramento;
 - all’interno del vano risultano depositati alcuni elementi tubolari da ponteggio ed un serramento-porta usato;
 - esternamente, sul lato nord, sono accatastate delle lamiere in acciaio preverniciato di colore marrone;
- d) la restante parte del fabbricato (vano centrale e vano verso ovest) non utilizzabile in quanto ingombra di detriti, non risulta essere stata oggetto di interventi edilizi.

Dato atto che l’area in oggetto ricade all’interno della Riserva Naturale del Pian del Re del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – tratto Cuneese e pertanto è

sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e ricade in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici di cui alla L.R. 45/89;

Accertato, a seguito di verifica presso gli uffici comunali, che per l'intervento di manutenzione segnalato non sono stati richiesti titoli autorizzativi e/o non sono state presentate Denunce di Inizio Attività o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività:

Ritenuto pertanto che:

- siano state realizzate opere in assenza di denuncia di inizio attività qualificabili interventi di manutenzione straordinaria secondo la definizione di cui alla lettera b) dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001, ed in assenza di autorizzazione paesaggistica trattandosi di edificio ricadente in area di interesse paesaggistico di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004;
- le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica comportano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui agli artt. 167 e seguenti del D.Lgs 42/2004, trattandosi di "lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati " (anche alla luce dei contenuti di cui alla Circolare n. 33 del 26.6.2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.lgs 380/2001 e s.m.i. la realizzazione dell'intervento di che trattasi, riconducibile a interventi di cui all'art.22, commi 1 e 2 del d.P.R. medesimo, in assenza di denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro;

Richiamata l'ordinanza di sospensione lavori n. 22 del 23.07.2012 emessa dal Responsabile del servizio tecnico comunale;

Dato comunque atto che le opere realizzate in assenza di autorizzazione Paesaggistica rientrano nella casistica di cui al comma 4 dell'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, e tenuto conto che il comma 1 dell'articolo medesimo prevede specificatamente che *"in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti al titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4"*;

Considerato che il committente dei lavori, Sacerdote Gianluigi COELLO, ha eseguito le opere di rimessa in pristino dei luoghi, concernenti l'eliminazione di tutte le opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo;

Visti i verbali di sopralluogo redatti in data 23.7.2012 e 31.8.2012, dai quali emerge l'avvenuta totale rimozione della copertura in lamiera d'acciaio preverniciata color marrone e della struttura lignea in travi e assito;

Dato atto che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, allo stato attuale non sussistano più le motivazioni che hanno comportato l'emissione, a titolo cautelativo, dell'ordinanza di sospensione lavori;

Ravvisata la necessità di procedere all'emissione di un provvedimento finale del procedimento in atto;

Considerato che è fatta salva ogni ulteriore determinazione in capo all'autorità Giudiziaria per quanto riguarda gli aspetti penali del procedimento di violazione delle norme urbanistiche ed edilizie in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/2004;

Richiamato il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 luglio 2002 n. 137";

ciò premesso,

DISPONE

1. la revoca dell'Ordinanza di sospensione lavori n.22/2012, emessa dal Responsabile del servizio Tecnico in data 23 luglio 2012, in quanto in ossequio ai dettami di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs 167/2004, il trasgressore ha provveduto di propria iniziativa alla rimessa in pristino dei luoghi, concernente nell'eliminazione delle opere realizzate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica;
2. l'applicazione, ai sensi del comma 1 dell'art.37 del d.P.R. 380/2001, della sanzione di € 516,00, non essendo riscontrabile un aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi avendo provveduto alla rimozione della copertura abusivamente realizzata. La sanzione di cui sopra dovrà essere versata al Comune di Crissolo sul C.C.Postale n.15714124 intestato a Comune di Crissolo – Servizio di Tesoreria;
3. che il presente provvedimento sia:
 - notificato al committente: Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Bra nella persona del Sacerdote Don Gianluigi COELLO nato a Cuornè (TO) il 14.06.1970, residente in BRA, Vicolo Sant'Andrea n. 1 ed al proprietario: Comune di Crissolo con sede a Crissolo in Via Umberto I° n.39 nella persona del legale rappresentante – il Sindaco Dr. Aldo PEROTTI nato a Crissolo il 4.3.1947 e residente a Crissolo in Piazza Umberto I° n.186;
 - pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.
 - inviato:
 - alla Regione Piemonte – Assessorato Urbanistica Pianificazione Territoriale Settore Vigilanza Urbanistica – C.so Bolzano n. 44 - Torino;
 - alla Procura della Repubblica di Saluzzo;
 - alla Prefettura di Cuneo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco BOVERO

in originale f.to Marco Bovero
